

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL  
TIROCINIO VOLONTARIO PRATICO DEGLI  
ALLIEVI DEI CORSI PER OPERATORE  
SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE  
COMPLEMENTARE IN CONFORMITA'  
ALL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 16  
GENNAIO 2003**

***TRA***

***FONDAZIONE FORMA ITALIA***

***VIA CAPOGROSSI, 50 – 00155 ROMA***

***Cod. Fisc: 93136230757***

***E***

***Azienda Sanitaria Locale VCO - Omegna***

***Via Mazzini, 117 – 28887 OMEGNA***

***Cod. Fisc./P. IVA 00634880033***

**PREMESSO**

- Che Fondazione Forma-Italia, sede legale Roma Via Capogrossi, 50 - E-mail: [direzione@formaitalia.info](mailto:direzione@formaitalia.info) sito istituzionale [www.formaitalia.info](http://www.formaitalia.info) tel: 06 56546322; i corsi erogati sono effettuati in convenzione con enti accreditati dalle Regioni italiane, enti accreditati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dello Sviluppo Economico, associazioni e sindacati autonomi fondatori di enti bilaterali; è un Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Puglia con determina n. 18 del 04/05/2015, allineato con OTJ con sede in Fiumicino (Roma) ed autorizzato AHA (American Heart Association) all'erogazione di crediti ECM, ente certificato ACCREDIA e BUREAU VERITAS;

- che Fondazione Forma Italia è organo di mediazione per la preparazione ai corsi in collaborazione con enti accreditati dalle regioni di competenza per il conseguimento di qualifica professionale riconosciuta secondo la normativa vigente;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;
- che con D.M. 25/03/1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi e di orientamento;
- che la Fondazione è struttura idonea all'attività formativa e di orientamento presentando i requisiti sufficienti previsti dalla vigente normativa;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Fondazione e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97, per gli allievi del Corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario con formazione complementare.

### **Art. 2 – Impegni delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1 della presente convenzione:

- L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta della Fondazione ed

- individuando di volta in volta strutture che svolgano attività inerenti al progetto formativo del singolo tirocinante;
- La Fondazione riconosce le attività di tirocinio svolte presso le strutture dell’Azienda prescelte;
  - Potranno accedere alle attività di tirocinio fino ad un massimo di n. 10 allievi contemporaneamente presso la struttura accreditata;
  - La durata del tirocinio è di n. 200 ore per ciascun allievo, nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
  - Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono concordati tra il Tutor Aziendale ed il Tutor della Fondazione, che offrono la propria disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse.

Si specifica inoltre che la collaborazione regolata dalla presente Convenzione non richiede alcun aggravio economico per l’Azienda. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame delle parti e comunque risultare da nuovo accordo in forma scritta.

### **Art. 3 – Tirocinio e rapporto di lavoro**

I tirocini formativi e di orientamento attivati, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, con riguardo sia all’Azienda che alla Fondazione.

### **Art. 4 – Progetto Formativo**

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene concordato da entrambi i Tutors, un progetto formativo e di orientamento, contenente almeno i seguenti elementi:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei Tutors;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento;
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;

- Gli estremi identificativi delle assicurazioni RC e INFORTUNI;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 5 – Tutoraggi e modalità esecutive**

L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un Tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. Il Tutor aziendale provvederà anche a registrare specificatamente le ore di presenza. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante sarà obbligato a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Osservare tutti gli obblighi sanciti del progetto formativo;
- Segnalare immediatamente all’Azienda ed alla Fondazione eventuali infortuni e/o incidenti che si verificassero nel corso del tirocinio, ovvero eventuali danni a persone e/o cose che il tirocinante cagionasse nell’ambito del proprio tirocinio, onde consentire all’Azienda ed alla Fondazione di procedere nel modo previsto e concordato nel successivo art. 6 della presente Convenzione.

#### **Art. 6 – Garanzie e modalità assicurative**

La Fondazione assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio e/o sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda si impegna, attraverso il proprio Tutor Aziendale, ad informare immediatamente la Fondazione; quest’ultimo si impegna a sua volta a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi di riferimento.

### **Art. 7 – Igiene e sicurezza**

L’Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la Fondazione da ogni onere e/o responsabilità, anche relativamente agli obblighi derivanti da tale normativa.

### **Art. 8 – Privacy**

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convezione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione dell’accordo.

Il Direttore della struttura destinataria del tirocinio (in qualità di Preposto al Trattamento Dati), nomina i tirocinanti “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento E.U.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.


### **Art. 9 – Foro**

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

### **Art.10– Durata**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione ed avrà **durata biennale**. E’ comunque consentito ad entrambe le parti il recesso dalla presente convenzione, da inoltrarsi all’altra parte con lettera raccomandata a/r con preavviso di almeno tre mesi. Nel caso di recesso da parte dell’Azienda, quest’ultima si impegna in ogni caso a garantire il completamento per i tirocinanti dell’attività di tirocinio, che risultasse in corso al momento del recesso medesimo.

Ente promotore

  
**FONDAZIONE FORMA ITALIA**  
Via Capogrossi, 50  
00155 Roma  
C.F. 92136230757

Ente ospitante

  
Istituto Italiano di Aspirante